



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 201/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30558 del registro di Segreteria,

proposto da

G. A., c.f. OMISSIS , nato a OMISSIS , rappresentato e

difeso dall'Avv. Isabella Rago ed elettivamente domiciliato presso la medesima

in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - in persona del

Ministro p.t. e GUARDIA DI FINANZA;

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*disturbo post traumatico*

da stress con ansia recidiva" ai fini del diritto al trattamento previdenziale

privilegiato.

Uditi, nell'udienza del 26 novembre 2024, l'Avv. Isabella Rago per il ricorrente

e il Mar. Gianfranco Tassone per l'Amministrazione.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 12 settembre 2023 il ricorrente, militare della Guardia di finanza, ha esposto di essere stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica dal OMISSIS che con domanda del OMISSIS chiedeva di accertarsi la dipendenza da causa di servizio della patologia “*disturbo post traumatico da stress con ansia recidiva*”, istanza che il Comitato di verifica per le cause di servizio respingeva con pareri del OMISSIS e del OMISSIS . Egli ritiene di aver contratto o comunque aggravato l’infermità suddetta a partire dal OMISSIS , quando veniva convocato dalla Procura della Repubblica di B.A. per essere sentito in relazione ad attività di servizio svolte nell’ambito di verifiche fiscali con modalità tali, a suo dire, da procurargli i disturbi psico somatici in atti descritti. Il competente Comitato di verifica con i suddetti pareri negava la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, ritenendola sostanzialmente ascrivibile a fattori endogeni e costituzionali, non rivenendo documentate situazioni conflittuali, relative al servizio e all’episodio richiamato, idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo delle infermità denunciate.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria e chiedendo il rigetto del ricorso in conformità ai pareri del Comitato di verifica quale organo tecnico competente in materia.

Con ordinanza del 26 gennaio 2024 n. 5 questo Giudice incaricava, ai sensi degli artt. 1, comma terzo del D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 e 2, comma secondo della L. n. 658/1984, il Collegio medico-legale del Ministero della Difesa di rendere un parere sul seguente quesito “*se le infermità di cui soffre il ricorrente - disturbo post traumatico da stress con ansia recidiva - e in relazione alle quali il medesimo ha presentato domanda di accertamento*

	della dipendenza da c.s. possano considerarsi dipendenti da causa di servizio	
	e, in particolare, se, al fine di tale giudizio, abbiano rilevanza le condizioni	
	ambientali e i fatti di servizio descritti in premessa (in particolare la	
	convocazione in Procura del OMISSIS), ove eccedenti il fattore di rischio	
	ordinario relativo alla vita militare; a quale categoria dovrebbe ascriversi il	
	relativo trattamento pensionistico di privilegio”.	
	Il predetto organo consultivo depositava la propria relazione in data 5 novembre	
	2024.	
	Le parti depositavano ulteriori memorie in vista dell’udienza di discussione del	
	26 novembre 2024, nella quale hanno richiamato le rispettive conclusioni.	
	L’avv. Rago per il ricorrente ha dichiarato di prendere atto dell’esito negativo	
	del parere del CML, rilevando che lo stesso si è basato sul solo esame dei	
	documenti senza visita diretta del ricorrente e che potrebbe quindi essere	
	opportuno un supplemento istruttorio che consenta di far emergere l’incidenza	
	dell’attività lavorativa sulla salute psicofisica del ricorrente.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Ai sensi degli artt. 64, 67 e segg. del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092	
	(recante il Testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari	
	dello Stato) affinché le infermità possano essere considerate dipendenti dal	
	servizio (e consentire, quindi, il conseguimento della pensione privilegiata) è	
	necessario che le stesse siano derivate da fatti di servizio ossia da fatti	
	conseguenti all’adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano	
	posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante e che dette	
	- pag. 3 di 6 -	

infermità e lesioni siano ascrivibili ad una delle categorie previste. Il nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che anche l'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità, o comunque, la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione, qualora sia provato che l'attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia causato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento (cfr. Sez. Sardegna n. 133/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Per l'applicazione della richiamata normativa risulta dirimente l'accertamento, di natura medico-legale, inerente alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato.

2. L'organo medico-legale incaricato dal Giudice ha reso un approfondito parere che ha preso in considerazione tutta la documentazione in atti, inerente al servizio prestato e al procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da c.s., nonché la visita diretta dell'interessato accompagnato dal proprio medico di fiducia in data 19 aprile 2024 (cfr. relaz. pag. 5 e s.).

Dopo ampia ed esaustiva motivazione, cui, per brevità si rinvia (cfr. pagg. 6-10 relaz.), il CML ha ritenuto che il disturbo presentato dal G. sia stato inizialmente di tipo adattivo, così come indicato nel primo giudizio diagnostico, attualmente inquadrabile come *“Pregresso disturbo dell'adattamento in soggetto con tratti di sensibilità e spunti persecutori con ansia residua in terapia psicofarmacologica cronica”* e che non sia da porre in relazione causale ovvero concausale con il servizio prestato dal ricorrente.

Ha quindi concluso nei seguenti termini: *“che l’infermità di cui soffre il ricorrente, meglio inquadrabile come pregresso disturbo dell’adattamento in soggetto con tratti di sensibilità e spunti persecutori con ansia in terapia psicofarmacologica cronica ed in relazione alle quali il medesimo ha presentato domanda di accertamento della dipendenza da c.d.s., NON possa considerarsi dipendente da causa di servizio, non rilevandosi alcuna correlazione deterministica e fattuale tra le condizioni ambientali e i fatti di servizio descritti in premessa (in particolare la convocazione in Procura del 26 gennaio 2017) e la malattia cronica residua; decade pertanto l’esigenza di ascrivibilità tabellare”*.

In tale quadro va anche considerato che l’elemento, a dire del ricorrente, scatenante l’infermità ossia la convocazione in Procura (e in particolare le sue modalità) per rendere informazioni inerenti a un procedimento penale in fase di indagine appare solo indirettamente ricollegabile al servizio prestato.

3. Il ricorso va quindi respinto.

4. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e della peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 26 novembre 2024.

IL GIUDICE

Walter Berruti

	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se	
	esistenti, di danti causa e aventi causa.	
	Milano, 26 novembre 2024	
	IL GIUDICE	
	Walter Berruti	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.	
	Milano, 11.12.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	- pag. 6 di 6 -	